PERTORIO N.

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO “MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT” PER CONSIP

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Destinatari Consip** |  |
| **Nominativo o Area** |  |
| Direzione Sourcing |  |
| Direzione Legale e Societario |  |
| Direzione Progetti per la P.A. |  |
|  |  |
|  |  |

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto per la fornitura dei servizi di supporto “Microsoft Services Premier support” per Consip S.p.A.

**1 di 45**

Sommario

[ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 4](#_Toc506804553)

[ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 5](#_Toc506804554)

[ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 6](#_Toc506804555)

[ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE 7](#_Toc506804556)

[ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 7](#_Toc506804557)

[ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI 7](#_Toc506804558)

[ARTICOLO 7 – Supporto Premier e Supporto Premier Proattivo a consumo e Verifica Di Conformità dei Servizi Premier. 7](#_Toc506804559)

[ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE 10](#_Toc506804560)

[ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE 11](#_Toc506804561)

[ARTICOLO 10 - PENALI 12](#_Toc506804562)

[ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO 13](#_Toc506804563)

[ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 14](#_Toc506804564)

[ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI 15](#_Toc506804565)

[ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16](#_Toc506804566)

[ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 17](#_Toc506804567)

[ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 18](#_Toc506804568)

[ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 19](#_Toc506804569)

[ARTICOLO 18 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE 20](#_Toc506804570)

[ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA 21](#_Toc506804571)

[ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA 21](#_Toc506804572)

[ARTICOLO 21 - RECESSO 22](#_Toc506804573)

[ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE 23](#_Toc506804574)

[ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 26](#_Toc506804575)

[ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO 26](#_Toc506804576)

[ARTICOLO 25 - CODICE ETICO *–* MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 26](#_Toc506804577)

[ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 27](#_Toc506804578)

[ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO 27](#_Toc506804579)

[ARTICOLO 28 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER 27](#_Toc506804580)

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA**

La ConsipS.p.A., con sede legale in Roma Via Isonzo, 19/e, 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 878407, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA  05359681003, nella persona dell’Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 05/07/2017 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Isonzo ,19/e - 00198 Roma (di seguito per brevità anche “***Consip***”)

**E**

la **Microsoft Italia S.r.l**., con sede legale in Viale Pasubio 21 – 20154 – Milano iscritta al registro delle imprese di Milano con numero 08106710158, coincidente con la partita IVA e codice fiscale, nella persona di , - in qualità di procuratore Speciale, nominato con atto del , , elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “***Fornitore***” o “***Impresa***”);

**PREMESSO CHE**

1. l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, nonché la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
2. il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 73645223CF che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente ;
3. l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – **Dichiarazione d’offerta**; Allegato “II” – **Offerta tecnica**; Allegato “III” – **Condizioni Generali di erogazione Servizi Microsoft**) definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
4. il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
5. le parti accettano che, in caso di contrasto o discordanza tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e gli allegati di cui alla lettera i), prevarranno le condizioni stabilite nel Contratto;
6. l’impresa prede atto che per “Amministrazione” si intende l’insieme delle strutture organizzative di Consip S.p.A.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

# ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come gli Allegati di cui al punto c) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente Contratto. Le parti, in ogni caso, riconoscono ed accettano che qualora vi sia discordanza o contrasto tra i documenti allegati di cui al punto c) delle Premesse e le prescrizioni indicate nel presente Contratto prevarranno le condizioni di quest’ultimo.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
   1. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
   2. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
   3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
   4. dal Codice Etico della Consip consultabile sul sito www.Consip.it;
   5. dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
   6. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
   7. dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
   8. dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;

l) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip S.p.A. - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore della Consip S.p.A. – prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip S.p.A. ovvero dalla Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

4. La Consip S.p.A., ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Alessandro Guccione e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Alessandro Guccione.

# ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Consip stipula con l’Impresa, che accetta, la fornitura dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Il servizio di Supporto Premier è così costituito:  
**i.** «**Supporto Reattivo**» a canone, che garantisca la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident), erogato da remoto attraverso il centro di supporto Microsoft, disponibile 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno;

**ii.** «**Supporto Proattivo**» a canone che agevoli il ritorno degli investimenti (*best practices* e formazione del personale tecnico specialistico in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft); il servizio così qualificato verrà erogato da personale Microsoft *on site*.

In aggiunta ai servizi come sopra definiti, verranno erogate a consumo le attività relative al supporto nella definizione dei processi e delle linee guida di adozione delle tecnologie Microsoft;

**iii.** «**Servizio DSE**» (**Dedicated Support Engineering**) a consumo per prevenzione/risoluzione delle problematiche su piattaforme, supportability review, healthcheck, workshop, risk assessment program ed attività inerenti, al fine di migliorare lo stato di operatività dei prodotti e delle tecnologie.

**iv**. «**Service delivery management**» (**TAM**) a canone, che garantisca il coordinamento del personale tecnico con il fornitore Microsoft al fine di gestire ed indirizzare correttamente l’escalation delle chiamate di supporto Reattivo, pianificare ed ingaggiare le corrette figure professionali Microsoft per ciascun intervento, verificare e misurare con report periodici l’impiego dei supporti Reattivo e Proattivo.

1. Le parti prendono atto che i servizi di cui al precedente comma 1, sono dimensionati come di seguito riportato:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Supporto Premier - Quantità in Ore*** | | | |
| *Reattivo* | *Proattivo* | Servizio TAM  (Service Delivery Manament) | *Dedicated Support Engineering (a consumo)* |
| *120* | *720* | *192* | *648* |

1. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l’attivazione di tutti i precedenti servizi, se non nel limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo, riservandosi, pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel presente contratto ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.
2. Sono a totale carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi erogati, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

* alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d’opera occorrenti;
* alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all’esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

# ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Consip si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016. Consip comunicherà ad A.N.AC. tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
2. Consip si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Consip comunicherà ad A.N.AC. tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, Consip eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
4. Consip si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, Consip potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per le prestazioni di cui all’art. 2, comma 1, la Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

# ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione da parte di Consip ed avrà una durata di **36 mesi** a partire dalla “Data di avvio servizi”, come disciplinato al successivo articolo 6, i servizi dovranno essere avviati improrogabilmente entro i successivi **5 giorni** dalla data di stipula.

# ARTICOLO 5 - LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti da remoto e/o presso le sedi site in Roma, di Consip, o altra diversa sede di Consip e/o dell’Amministrazione indicata da Consip.
2. Le attività *on site* dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Consip e/o dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Consip medesima, dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati.
3. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Consip, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

# ARTICOLO 6 - TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all’art. 2 al momento della stipula o, improrogabilmente, entro **5 (cinque) giorni** dalla sottoscrizione del contratto. L’avvio dell’esecuzione della prestazione contrattuale corrisponderà alla “Data di avvio servizi”.

# ARTICOLO 7 – Supporto Premier e Supporto Premier Proattivo a consumo e Verifica Di Conformità dei Servizi Premier.

* 1. Relativamente al servizio “Supporto Premier” la Consip effettuerà, in corso di contratto, la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. A conclusione delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.
  2. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi previsti per il “Supporto Premier” come di seguito dettagliato.
  3. Il servizio **“Supporto Reattivo”** di cui al precedente art. 2, comma 1, lett i), sarà attivato mediante chiamata diretta al numero telefonico riservato al supporto Premier (02-38.591.422) o elettronicamente tramite il sito web Premier Online da parte delle persone di riferimento designate da Consip e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l’anno. L’Impresa si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti tempi di presa in carico in relazione ad i livelli di severità definiti:
     1. per il livello di **Severità 1** entro 1 ora lavorativa;
     2. per il livello di **Severità A** entro 1 ora lavorativa;
     3. per il livello di **Severità B** entro 2ore lavorative;
     4. per il livello di **Severità C** entro 4 ore lavorative.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip applicherà le penali previste al successivo articolo 10, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il presente contratto e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell’art.1382 cod. civ.

* 1. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A, l’Impresa si impegna a fornire a Consip la massima collaborazione per la gestione dei processi di risoluzione dei problemi. Il Fornitore avrà cura di portare la problematica all’attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, anche al fine di mantenere il massimo livello di attenzione. Consip, per sua parte, avrà cura di individuare appropriate e idonee risorse interne che collaborino con l’Impresa anche al di fuori del normale orario lavorativo, anche al fine di fornire accesso ai dati e/o informazioni necessarie. L’Impresa si impegna a definire e aggiornare uno specifico “Piano di attività” finalizzato alla risoluzione del problema. L’Impresa dovrà inoltre fornire entro:

a) 16 ore lavorative per il livello di Severità 1

b) 24 ore lavorative per il livello di Severità A

c) 6 giorni lavorativi per il livello di Severità B

d) 10 giorni lavorativi per il livello di Severità C

indicazioni relative a possibili soluzioni definitive o workaround che limitino l'impatto del problema, tenendo conto dei sistemi interessati e della specifica problematica. Consip si impegna altresì a fornire il massimo supporto alla risoluzione con appropriate ed idonee risorse interne che collaborino con l’Impresa, durante ed oltre l’orario lavorativo, nonché tutta la documentazione ed informazioni necessarie.

* 1. Per quanto attiene al “**Servizio «DSE»”** (Dedicated Support Engineering) di cui al precedente art.2, comma 1, punto iii), l’Impresa si obbliga a prestarlo nel rispetto delle condizioni di seguito indicate. Il “**Servizio «DSE»”** (Dedicated Support Engineering) sarà svolto, di norma, nell’arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L’Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.
  2. La figura professionale impiegata dovrà assistere la Consip nelle attività, elencate al precedente articolo 2, comma 1, punto iii), relative ai prodotti software Microsoft, compresa l’eventuale risoluzione di problemi di malfunzionamento dei prodotti stessi.
  3. Tale figura dovrà essere in grado di operare su qualsiasi problematica relativa ai prodotti software Microsoft, con alto livello di autonomia e conoscenza specialistica. Tale figura verrà considerata quale referente tecnico nei confronti di Consip per le risorse su tali problematiche.
  4. Il servizio **«Supporto Proattivo»** di cui al precedente art. 2, comma 1, punto ii), sarà svolto, di norma, nell’arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L’Impresa si impegna comunque, in caso di necessità e disponibilità delle risorse Microsoft ad effettuare il servizio di assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.
  5. Il servizio **«Service delivery management» (TAM)»** di cui al precedente art. 2, comma 1, punto iv), verrà erogato al fine di redigere il “Piano delle attività” e provvedere al coordinamento delle risorse Microsoft nella gestione delle relazioni con l’Amministrazione/Consip in riferimento alla erogazione del Servizio. Il servizio avrà ad oggetto anche il monitoraggio e la gestione delle chiamate di supporto reattivo di cui al comma 3 del presente articolo (*escalation management*). Rientra altresì nell’ambito del presente servizio l’invio del “Consuntivo Attività”. Sarà cura del “TAM” inviare comunicazione, entro 3 (tre giorni) dalla richiesta effettuata dall’Amministrazione interessata, circa le date nelle quali saranno effettuate le attività richieste in relazione ai servizi di Supporto Premier specificati nell'art. 2), punti ii) e iii)***.***
  6. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio Premier nella quota a consumo – **“Servizio DSE”** – di cui al precedente art. 2, comma 1, ,punto iii), previa richiesta della Consip, che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
  7. Consip attiverà il servizio a consumo indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale richiesta, mediante apposita comunicazione all’Impresa, la quale procederà all’erogazione del servizio entro il termine di **5 (cinque) giorni** dalla richiesta di Consip, pena l’applicazione delle penali di cui all’ art. 10, comma 1, di cui al presente Contratto.
  8. Al termine di ogni attività cui all’ art. 2, comma 1, punti i, ii, iii, i entro **cinque (5) giorni** dalla chiusura delle stesse, l’Impresa dovrà consegnare alla Consip un “Rapporto attività” contenente la data in cui è stata eseguita l’attività e la descrizione delle attività svolte.
  9. L’Impresa dovrà con cadenza mensile provvedere all'invio del “Consuntivo Attività” in relazione a tutte le attività richieste e svolte indicate nell'art. 2, comma 1, punti i), ii) e iii). Tale “Consuntivo Attività” mensile dovrà essere approvato da Consip **entro 10 (dieci giorni)** lavorativi dalla consegna che potrà avvenire in formato cartaceo presso Consip/Amministrazione o inviato via e-mail.
  10. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base dei report mensili (“Consuntivo Attività”) prodotti nel trimestre di competenza, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di cui all’art. 2, comma 1, punti i, ii, iii, entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere del trimestre di competenza. La presentazione della documentazione potrà avvenire sia in formato cartaceo che in via elettronica tramite e-mail.
  11. Consip procederà a valutare il “Consuntivo Attività” prodotto nel trimestre di competenza e a sottoscriverlo qualora approvato. La sottoscrizione verrà considerata quale “Data di accettazione dei Servizi erogati”.
  12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* nel momento in cui la Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all’ art. 10 comma 10.
  13. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso da Consip in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio.
  14. Nell’ipotesi in cui l’Impresa abbia eliminato i vizi causa dell’esito negativo della verifica di conformità, la stessa verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo rubricato “Penali”. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
  15. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali all’uopo previste, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 23 “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
  16. La Consip, nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
  17. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento attestante l’esito positivo della suddetta verifica ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
  18. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa. Su richiesta dell'Impresa, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. (il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente).

# ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all’art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Consip, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Consip e l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute da Consip non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte di Consip e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto *(Responsabile della fornitura)* comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Consip. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore di Consip per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale da Consip e dell’Amministrazione.
7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e Consip, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Consip; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte di Consip; iii) inserite nell’organizzazione di Consip.
8. Consip si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

# ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte di Consip del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’ordine (compreso il subappaltatore), Consip provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Consip pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. Consip predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, Consip provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

# ARTICOLO 10 - PENALI

* 1. Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio Premier di cui al precedente art. 2, comma 1, Consip si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
  2. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell’offerta che nel presente contratto all’art.7,comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi identificati con livello di Severità “1”, la Consip applicherà una penale di € 240,00 (duecentoquaranta/00).
  3. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell’offerta che nel presente contratto all’art.7,comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi identificati con livello di Severità “A” la Consip applicherà una penale di € 200,00 (duecento/00).
  4. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell’offerta che nel presente contratto all’art.7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità “B”, la Consip applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00).
  5. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati sia nell’offerta che nel presente contratto all’art. 7, comma 3, per il servizio di Supporto Premier, relativamente alla presa in carico dei problemi di Severità “C”, la Consip applicherà una penale di € 125,00 (centoventicinque/00).
  6. Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
  7. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di intervento concordate e pianificate per il servizio «Service delivery management» (TAM)», del servizio Premier, la Consip applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
  8. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date concordate per la consegna di documentazione per il servizio Premier, la Consip applicherà una penale pari ad € 3.000,00 (tremila/00).
  9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di **giorni 5 (cinque)** dalla stessa contestazione.
  10. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
  11. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere a Consip l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Consip dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

# ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei servizi di cui all’art. 2 è pari a € = (/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € = (/00) (ove presenti), così suddiviso:
   1. all’attivazione del servizio verrà corrisposta all’impresa un contributo di attivazione pari al 20% del importo totale del servizio di cui all’ art. 2 comma 1, pari a € ,00= (/00).:  
      Tale canone di attivazione sarà corrisposto solo a seguito della verifica positiva di conformità dei seguenti adempimenti da parte del Fornitore:
2. Comunicazione delle user id per l’ accesso al servizio
3. Comunicazione del referente del Fornitore che sarà il responsabile dell’ esecuzione del contratto.
4. Comunicazione del numero telefonico da contattare per le richieste di apertura degli “incident”.
   1. L’importo residuo a canone, al netto del canone di attivazione di cui sopra, verrà corrisposto in canoni trimestrali posticipati.
   2. Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura dei servizi a canone di cui all’art. 2 lett i),ii),iv) è pari a € = (/00),
   3. L’importo relativo al servizio di supporto specialistico a consumo verrà corrisposto in canoni trimestrali posticipati sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati durante il trimestre.
   4. Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all’art. 2, comma 1, lett. iii), è pari a € = (/00), ove il prezzo unitario per il giorno/persona è pari a € = (/00).

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

1. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
3. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
4. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

# ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12, l’Impresa potrà emettere fattura:
2. a seguito del rilascio della verifica positiva di conformità degli adempimenti da parte del Fornitore descritti al precedente art.11, comma 1 lett.a per quanto concerne il canone di attivazione;
3. l’importo residuo a canone, al netto del canone di attivazione di cui sopra, verrà corrisposto in canoni trimestrali posticipati sempre a seguito del rilascio della verifica di conformità del servizio;
4. per i canoni previsti al precedente articolo 11 comma 1 lett b), l’Impresa dovrà emettere fatture trimestrali posticipate sulla base del corrispettivo trimestrale pari a € xxx,xx e del periodo di effettiva erogazione del servizio, e comunque a seguito di verifica di conformità del servizio stesso;
5. con riferimento al servizio di supporto specialistico a consumo di cui all’art.2 comma 1 lett. iii), l’Impresa potrà emettere fattura trimestrale al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, in corrispondenza alla relativa “Data di accettazione del servizio” e comunque a seguito di verifica di conformità del servizio reso.
6. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto eventualmente previsto dal DUVRI specifico.
7. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48*bis* del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000 euro alla somma ivi indicata, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che le fatture di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
10. La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359681003. La Società si impegna ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica seguendo le indicazioni contenute nell’ “allegato fatturazione elettronica - e dovrà riportare il Codice Identificativo Gare (CIG) 73645223CF, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato.
11. Il termine di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, è fissato secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.
12. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi sono i seguenti ~~: …..~~Esso verrà comunicato tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Consip entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. La Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. n. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Consip. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

# ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
   1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
   2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
   3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
2. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
4. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

# ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L’Impresa che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Consip e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
8. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

# ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Consip S.p.A. tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.Consip.it,](http://www.sogei.it/) sezione “Società Trasparente”.
4. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
5. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
6. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
7. eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
8. attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
9. adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
10. implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

# ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Consip, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Consip e/o dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
4. In caso di informazioni riservate del Fornitore le obbligazioni stabilite nei precedenti commi si intendono reciproche.

# ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di Fix e/o di Materiali forniti dallo stesso Fornitore con i Servizi oggetto del presente contratto o che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore si impegna a tenere indenne Consip e/o l’Amministrazione da ogni rivendicazione da parte di Terzi titolari o concessionari di brevetti, di diritto d’autore o di diritti di privativa in genere concernenti i Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di risarcire gli eventuali danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip liquidati in una sentenza definitiva di condanna (o in un accordo transattivo al quale Microsoft abbia prestato il proprio consenso).
3. Ciascuna parte si impegna a informare prontamente per iscritto l’altra delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Fatte salve le prescrizioni di legge, le parti possono concordare di avvalersi di una difesa congiunta.
4. Qualora Consip abbia ragione di ritenere che un Fix o un Materiale Fornito con i Servizi possa violare o appropriarsi in modo indebito dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il Fornitore si impegna a: (1) ottenere per la Consip e/o Amministrazione il diritto di continuare a utilizzare il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi oppure (2) modificarlo o sostituirlo con altri aventi funzionalità equivalenti in modo che non violi i diritti di terzi, comunicando alla Consip stessa di interrompere l’utilizzo della versione precedente; ed in tal caso, Consip sarà tenuta ad ottemperare immediatamente a tale richiesta. Qualora le suddette opzioni non risultino ragionevoli per il Fornitore dal punto di vista commerciale o qualora richiesto da un ordine giudiziario o di altra autorità competente, il Fornitore potrà risolvere la licenza o porre fine ai diritti di accesso di Consip (oppure, nel caso di determinati Materiali Forniti con i Servizi, i diritti di titolarità vantati da Consip) per il Fix o il Materiale Fornito con i Servizi. Fatto salvo il risarcimento del danno il Fornitore comunicherà tale evenienza alla Consip e rimborserà gli eventuali importi pagati da CONSIP per i diritti associati al Fix e/o al Materiale forniti con i Servizi.
5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso dei fix e dei materiali dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
6. Le obbligazioni del Fornitore stabilite nei commi precedenti non troveranno applicazione qualora il reclamo o la sentenza sia basata su:
7. Dati di Consip , software non Microsoft, modifiche, specifiche tecniche o materiali che Consip fornisce o rende disponibili per un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi;
8. Combinazione da parte di Consip di un Prodotto, un Fix o un Materiale fornito con i Servizi con prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft oppure l’utilizzo di prodotti, dati o processi aziendali non Microsoft;
9. Utilizzo da parte di Consip o dell’Amministrazione di marchi di Microsoft o utilizzo o redistribuzione di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con i Servizi in violazione del presente contratto o di qualsiasi contratto che ne incorpori le condizioni oppure utilizzo da parte di Consip di un Prodotto, di un Fix o di un Materiale forniti con I Servizi dopo che Microsoft abbia comunicato alla stessa Consip o all’Amministrazione di interrompere detto utilizzo a causa di un reclamo di terzi. La Società dovrà rimborsare a Microsoft i costi o i danni che derivino dalle azioni sopra indicate.

# ARTICOLO 18 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell’offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E’ facoltà di Committente sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.
2. L’Impresa garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

# ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip, dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Consip non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all’Amministrazione, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

# ARTICOLO 20 - GARANZIA DEFINITIVA

* 1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante emessa da . La garanzia, copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
  2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
* per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore ;
* per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
  1. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
  2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Consip.
  3. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
  4. La Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell’ambito del presente contratto.
  5. Consip potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
  6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.
  7. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
  8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

# ARTICOLO 21 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
   1. giusta causa
   2. reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c..

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
   2. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
2. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’Impresa.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all’Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
5. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l’impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

# ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
   1. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106, D.lgs. 50/2016;
   2. sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
   3. sono state superate le soglie fissate da Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
   4. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
   5. il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
   6. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TUE.pdf), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
   7. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
   8. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d’autore”;
   9. nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
   10. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
   11. nei casi di cui ai seguenti articoli: Luogo di erogazione dei servizi;, “Penali”, “Supporto Premier e Supporto Premier Proattivo a consumo e Verifica di conformità, , “Trasparenza dei prezzi”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Obblighi di riservatezza”, “brevetti industriali e diritti d’autore”, “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Condizione particolare di risoluzione”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Subappalto”, Codice etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”;
   12. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241
2. La Committente deve risolvere il contratto:
   1. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
   2. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire a Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

# ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

# ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO

* 1. E’ fatto espresso divieto di affidare ad altre imprese, anche solo in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

# ARTICOLO 25 - CODICE ETICO *–* MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla Committente consultabili sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Committente>
2. Il Fornitore per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001: (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, abbia dalla Committente; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale>.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

# ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l’applicazione dello “split payment”, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

# ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

# ARTICOLO 28 - CLAUSOLA BEST CUSTOMER

1. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Committente | |  | | L’Impresa | |
|  | |  | | il legale rappresentante | |
|  | |  | |  | |
| C.F.:  Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. | |  | | C.F.:  Certificatore: Validità: dal al Firma digitale: n. | |
| CONSIP S.p.A. | |  | | L’Impresa | |
| Ing. Cristiano Cannarsa | |  | | Il legale rappresentante | |

Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 5 “Luogo di erogazione dei Servizi”, art. 6 “Termini di avvio ed esecuzione dei servizi” , art. 7 “Supporto premier e supporto premier proattivo a consumo e verifica di conformità dei servizi premier, art. 8 “Personale impiegato dal Fornitore”, art. 9 “Inadempienze retributive e contributive”, art. 10 Penali, art. 11 “Corrispettivo”, 12 “fatturazione e pagamento”, art. 14 “Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari”, art. 15 “Trattamento dati personali”, art. 16 “Obblighi di riservatezza”, art. 19 “Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa”, art. 20“Garanzia definitiva”, art. 21 “Recesso”, art. 22 “Risoluzione”, art. 24 “Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito”, art. 26 “Codice Etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01”, art. 28 “Foro esclusivo”, art. 30 “Clausola Best Customer”.

|  |
| --- |
| L’Impresa |
| (il legale rappresentante) |

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**